

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 193 del D. Lgs 267/2000 prevede che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sul permanere degli equilibri generali di bilancio;

- che tale verifica è finalizzata al mantenimento del pareggio finanziario, nonché degli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme di contabilità pubblica;

- che qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, l'organo consiliare è tenuto ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio;

Atteso che l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio viene adottato in una situazione di incertezza delle principali fonti di entrata per eventi esterni indipendenti dalla volontà dell'amministrazione comunale e che gli equilibri che scaturiscono dal presente provvedimento sono fondati sulla ipotesi della invarianza del gettito previsto per IMU, TARES e trasferimenti erariali antecedente ai recenti provvedimenti legislativi all'esame del parlamento nazionale;

Visto il Bilancio di previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione Previsionale e Programmatica approvati con Delibera di Consiglio n. 41 dell'11/6/2013, da cui emerge un avanzo di parte corrente pari a euro 925.354,02;

RICHIAMATA la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015 nella quale sono indicati i Programmi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nel corrente esercizio finanziario;

Visto il rendiconto consuntivo 2012, approvato con delibera del Consiglio n. 24 del 29/05/2013, da cui emerge un disavanzo di euro 20.073.382,84;

Considerato che l'art. 188 del d.lgs. 267/2000 dispone che "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, ...";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 04/02/2013, resa esecutiva dal 15/04/2013: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista e disciplinata dall'art. 243 bis, comma 1, del D.Lgs.

267/2000, come introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.42 dell'11/6/2013, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Vista la nota prot. 33623 del 25.07.2013 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto la richiesta di istruttoria sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Considerato che nella richiamata richiesta istruttoria si afferma che: *"Nel bilancio 2013 si riscontra l'iscrizione in Bilancio della somma di € 14.000.000,00 (rectius €13.822.500,00) da attivazione fondo di rotazione art. 243 ter del Tuel e quella di €24.179.975.00 derivante dall'anticipazione della Cassa DDPP ex I.), n. 35/2013. In merito a tali somme concesse a titolo di anticipazione si riporta, oltre a quanto già riportato nella circolare n.5 dei 7 febbraio 2013 del MEF, quanto deciso dalla Corte dei conti - sezione delle Autonomie -in ordine alla natura dell'anticipazione e alla sua corretta imputazione: "La soluzione deve muovere dalla consapevolezza che la corrispondente voce di uscita dell'entrata di anticipazione in discorso, non può essere uno stanziamento di spesa trattandosi, come già precisato, di sole disponibilità liquide. Poiché l'entrata accertata e riscossa concorre alla determinazione del risultato di amministrazione, è necessario che gli effetti sul predetto saldo siano sterilizzati dal primo anno di attivazione dell'anticipazione e, per conseguenza, da quelli successivi fino alla completa restituzione dell'anticipazione ottenuta. Obiettivo di neutralizzazione che è conseguito iscrivendo nei fondi vincolati dell'esercizio di accertamento una somma, pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal fondo di rotazione, come **Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente**". Negli esercizi successivi il fondo sarà progressivamente ridotto dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate. Il comune di Rieti ha imputato le entrate del Fondo di rotazione e dell'anticipazione di liquidità Cassa DD.PP al Tit. V cat. 1 dell'entrata nell'anno 2013 ed ha neutralizzato l'effetto nell'esercizio 2013 con la previsione in uscita al Tit. III, Funzione 01-. Tale soluzione, pur non seguendo formalmente l'interpretazione della Corte, ha l'effetto di neutralizzare la voce in entrata e di non incidere sugli equilibri di parte corrente e sul Patto di stabilità, riportando a fine anno il residuo passivo da restituire così come avviene per l'anticipazione di cassa. La relativa contabilizzazione di Bilancio non si rispecchia nel Piano in quanto l'importo di € 14.000.000,00 viene destinato al ripiano dei debiti fuori bilancio nel 2013 ed inteso quale fonte finanziamento e non di anticipazione di liquidità per pagamenti"*

Vista la risposta del Comune di Rieti alla richiesta istruttoria, protocollo n. 37050 trasmessa in data 19/08/2013;

Considerato che, nella richiamata risposta, si afferma che: "La ragione di questa asimmetria nel trattamento delle due fattispecie è dovuta al fatto che, nel primo caso (CDP), era stato già siglato il contratto con l'ente finanziatore ed era stata accreditata la prima tranche presso il tesoriere dell'ente, mentre nel secondo (Fondo di rotazione) si trattava di una richiesta incerta sia nell'*an* che nel *quantum* (in quanto soggetta ad approvazione), da inserire nel bilancio con apposita variazione non appena perfezionata. L'intento del Comune resta, come previsto per l'anticipazione CDP, quello di sterilizzare gli effetti sugli equilibri di parte corrente della misura in discorso (per rispondere alla richiesta istruttoria ciò può essere effettuato anche in via preliminare, ferma restando la possibilità, con successive variazioni, di adeguare l'ammontare effettivamente erogato)".

Vista la nota prot. n. 31466 dell'11/07/2013 con la quale il Ministero dell'Interno comunica che la quota del fondo di rotazione effettivamente attribuibile all'Ente, sulla base della ripartizione dallo stesso Ministero effettuata, è pari ad € 5.256.028,30, rispetto ai €14.000.000 richiesti;

Ritenuto necessario appostare in bilancio il suddetto fondo rotativo pari ad €5.256.028,30 come da indicazioni del Ministero degli Interni;

Considerato che a seguito di questa variazione viene svincolata la somma annuale pari ad € 1.400.000,00, per 10 anni, appostata nel Titolo III come quota di rimborso del fondo rotativo a beneficio dell'avanzo di gestione;

Vista la delibera n. 40 dell'11/6/2013, con la quale è stata effettuata una prima ricognizione dei debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2012, da cui emergono debiti per 10.456.338,34 euro;

Dovendo riproporre al Consiglio Comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio si è ritenuto, sentiti i revisori dei conti, di stralciare il debito IVA pari ad € 1.936.261,81 in quanto non configurabile come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL, nonché adempimento obbligatorio per legge.

Considerato che, successivamente, in fase di ricognizione del debito ai fini della applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge 35 del 2013, convertito nella legge 64 del 2013, sono stati individuati ulteriori fatture senza imputazione per un ammontare di circa 1.200.000,00 di euro, ancora in fase di esame;

Considerata la possibilità prevista dal decreto-legge 174 del 2012, convertito nella legge 213 del 2012, di smaltimento dei debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art.194 del TUEL, nonché il ripiano del disavanzo di amministrazione per tutta la durata del piano;

Considerato che dalla manovra strutturale di parte corrente approvata con il piano di rientro emergono risorse pari a: € 2.405.930,23 nel 2014, € 1.443.486,54 nel 2015, € 1.633.825,00 nel 2016, € 1.967.068,01 nel 2017, € 2.302.287,79 nel 2018, € 2.367.740,93 nel 2019, € 2.529.771,66 nel 2020, €

2.854.606,44 nel 2021 ed € 3.086.370,29 nel 2022, per un totale complessivo pari ad €20.591.086,89 a cui va aggiunta la predetta somma di € 1.400.000,00, per ciascun anno dal 2013 al 2022, per un totale complessivo di € 14.000.000,00;

Considerato che conseguentemente il Comune di Rieti nel periodo del piano di riequilibrio disporrà di una somma pari ad €34.591.086,89 da destinare al finanziamento dei debiti fuori bilancio ed al ripiano del disavanzo di amministrazione;

Ritenuto improbabile concordare con i creditori un piano di rateizzazione decennale dei pagamenti per i debiti fuori bilancio, l'avanzo di gestione annuale a decorrere dall'esercizio 2014 verrà utilizzato, ove necessario, in maniera prioritaria per il pagamento dei citati debiti, esauriti i quali verrà integralmente utilizzato per l'abbattimento del disavanzo di amministrazione;

Considerata la necessità, come richiesto dal Ministero degli Interni con la richiamata nota istruttoria, di integrare con le richiamate modificazioni le misure previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché allineare lo stesso piano con il bilancio di previsione 2013 procedendo:

- 1) alla registrazione dell'anticipazione erogata dalla CDP pari ad € 12.089.987,50 non considerata nel bilancio di previsione 2013 in quanto alla data di approvazione da parte della Giunta Comunale tale importo non era stato ancora definito;
- 2) all'incremento del recupero dell'evasione tributaria prevista nel piano pluriennale pari ad € 535.000,00 di cui € 500.000,00 sono stati oggetto di variazione al bilancio corrente anno 2013 con atto di Giunta n. 208 del 16/09/2013 per il pagamento dell' Imposta Valore Aggiunto avente lo stesso carattere di urgenza su cui è stato anche espresso parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei conti, mentre per i restanti € 35.000,00 all'incremento del fondo svalutazione crediti, che per gli Enti che fanno ricorso all'anticipazione della CDP passa dal 25% al 50%, e quindi con una disponibilità che si aggiorna dalla iniziale €35.000,00 alla definitiva di €70.000,00;

Viste altresì le richieste di variazione di bilancio sia compensative derivanti da maggiori entrate e maggiori uscite e da minori spese e maggiori spese equivalenti nonché adeguamenti di stanziamenti di bilancio relative a maggiori richieste per € 500.000,00, che per tipologia di spese sono riferite alla parte corrente del bilancio comunale;

Considerato che la richiesta relativa al capitolo 3756/00 di €208.000,00 per la manutenzione straordinaria del patrimonio è condizionata all'accertamento di maggiori spese e/o economie disponibili sui progetti già finanziati negli anni precedenti;

Rilevato che, dalla ricognizione effettuata, sono emersi dati della gestione finanziaria, oggettivamente riscontrabili, tali da far prevedere uno squilibrio della gestione di competenza;

Considerato che per effettuare l'operazione di riequilibrio occorre mettere a disposizione nuove risorse che, come prevede il comma 3 del citato art. 193, sono state individuate:

1) € 117.789,14 per finanziamento spese di investimento, nonché per la manutenzione straordinaria degli immobili; tale somma per quota parte deriva dalla vendita dell'immobile via Garibaldi n. 268 piano secondo in catasto fabbricati censito al fg. 86 part. 1014 sub 25 ex 22 parte, alla UNINDUSTRIA con sede in Roma via Andrea Noale, n. 206 CF 80076770587 giusto contratto preliminare di compravendita stipulato dal notaio Paolo Gianfelice in data 21.10.2011 n. repertorio 9239 registrato a Rieti il 07/11/2011 al nr. 3636 ed ivi trascritto il 07/11/2011 n. 7344; il prezzo di vendita pattuito è pari ad € 1.100.000,00 di cui 110.000,00 versati in acconto in data 21.10.2011; restano quindi da versare € 990.000; considerato che il Comune di Rieti si è impegnato ad effettuare lavori di adeguamento dell'immobile alle esigenze di UNINDUSTRIA viene accertata una somma prudenziale in entrata di € 800.000,00, di 682.210,86 già utilizzati per il finanziamento di quota parte spesa per il debito verso l'erario per IVA come previsto dalla ratifica della delibera di Giunta Comunale n.208 del 16/06/2013; preso atto altresì che tale somma si rende disponibile in quanto con delibera di Giunta Comunale n.170 del 12/07/2013 è stato disposto l'annullamento d'ufficio della deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 10 settembre 2010 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 30 luglio 2012 concernenti la richiesta di un'apertura di una linea di credito in favore del Comune di Rieti alla Banca Popolare di Spoleto garantita dalla cessione dei crediti derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dello stesso;

2) per € 500.000,00 con i maggiori proventi dei ruoli esecutivi per sanzioni al codice della strada; tali ruoli ammontano complessivamente nel 2013 a 1.629.637,68 e, considerato lo stanziamento iniziale di € 550.000,00, risulta una differenza di €1.079.637,68, come individuato nella richiamata ratifica della delibera di Giunta Comunale n.208 del 16/06/2013; parte di tali maggiori proventi per € 44.616,52 sono stati utilizzati, con D.G. n. 202 del 9/9/2013, alla ratifica del Consiglio Comunale, per fronteggiare le maggiori spese necessarie alla costituzione del fondo salario accessorio 2012 e 2013; l'importo dei richiamati ruoli si riferisce all'anno d'imposta 2010 e non è destinato alla riserva del 50% prevista dal D.L. 285/92 art. 208 in quanto nell'esercizio 2010 il Comando di Polizia Municipale ha finanziato le spese relativa alla richiamata riserva legislativa per complessivi € 1.750.000,00 seguendo un criterio di competenza (accertamenti, impegni) e non di cassa (incassi, pagamenti);

EVIDENZIATA, altresì la facoltà riconosciuta dal comma 4 dell'art.195 D.Lgs. 267/00: "4.Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui

e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.”;

RICHIAMATA l'attenzione sui contenuti del comma 4 dell'art. 193 D.Lgs. 267/00:“La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

PRESO ATTO degli elementi forniti, come da atti depositati dai competenti responsabili dei vari Settori, sulle misure da adottare per la realizzazione dei programmi, ad integrazione della relazione revisionale e programmatica per il triennio 2013-2015, approvata dal Consiglio comunale contestualmente al bilancio di previsione, si integra la stessa con le destinazioni di spesa, come riportate nella tabella allegata alla presente deliberazione (allegato D);

Verificato che, al momento attuale, risulta possibile ripristinare la condizione di equilibrio della gestione corrente compensando le maggiori spese con minori spese e maggiori entrate;

Ritenuto di dover approvare la seguente deliberazione in applicazione dell'art. 193 D.Lgs. 267/2000 nonché alla ricognizione sullo stato attuativo dei programmi;

Preso atto che l'art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 impone agli enti locali di rispettare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

Rilevato infine la necessità di precisare, ai fini di una corretta applicazione dei Servizi a Domanda Individuale relativamente agli Asili nido comunali ed alla Refezione scolastica, le agevolazioni riguardanti la presenza nelle famiglie di “Figli successivi al primo” prendendo atto della volontà, più volte espressa, dell'Amministrazione comunale rispetto al mancato inserimento, per mero errore materiale, nelle relative deliberazioni di Giunta n. 93/24.04.2013 e di Consiglio n. 39/11.06.2013;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, l'organo di revisione economico-finanziaria, ha espresso parere favorevole in data 08/10/2013;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del settore finanziario per la regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1) le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di apportare conseguentemente ai sensi degli art. 175 e 193, comma 2 e 3, del Tuel apposita variazione al Bilancio di Previsione 2013, al Bilancio Pluriennale 2013/2015 e alla relazione previsionale e programmatica 2013/2015, come da stampe meccanografiche che fanno parte ed integrante del presente provvedimento (Allegato A) che comportano maggiori entrate per €617.729,14 e minori spese per €502.701,76, pari a maggiori spese per €1.120.490,90;

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio 2013.

4) di apportare le necessarie integrazioni alle schede allegate alla deliberazione consiliare n. 39 del 11.06.2013 avente per oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale: determinazione delle tariffe dei servizi stessi, esercizio finanziario 2013" come segue:

relativamente agli Asili Nido comunali le agevolazioni all'applicazione delle tariffe vengono integrate con "Per i figli successivi al primo la retta dovuta, anche per il sabato, sarà ridotta del 50%"; (scheda allegato B)

relativamente alla Refezione scolastica le agevolazioni all'applicazione delle tariffe vengono integrate con "Per i figli successivi al primo la retta dovuta, sarà ridotta del 50%"; (scheda allegato C)